



COMUNE DI DAVOLI
Provincia di Catanzaro

CONTRATTO DI COMODATO DI USO

*L'anno duemilaquindici, il giorno del mese di , in
Davoli, nella casa comunale,*

TRA

*L'avv. Giuseppina Ferrucci, nata ad Amorosi (BN) il 06.11.1967, la quale
dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio ma quale
Responsabile del Settore Amministrativo AA.GG. del Comune di Davoli –
codice fiscale 00326880796 – ed è pertanto autorizzata ad agire in nome
per conto e nell'interesse del suddetto Comune in virtù di decreto sindacale
n. 2 del 15.01.2015;*

E

*Il sig. Aversa Antonio, in qualità di Presidente dell'Associazione "Amici
della Musica" di Davoli.*

PREMESSO

*Che con deliberazione giuntale n. 39 del 09.04.2015, si disponeva di
concedere in comodato di uso all'Associazione "Amici della Musica" di
Davoli , l'ex sala udienze della struttura comunale ex Pretura sita in via in
Davoli nel Piazzale Rocco Chinnici.*

*Che ai fini della determinazione del canone si tiene conto di quanto
disposto dalla Corte dei Conti con la deliberazione n. 716/2012 , nonché
dal Regolamento comunale per la concessione di beni immobili alle
Associazioni;*

Si statuisce quanto segue:





COMUNE DI DAVOLI
Provincia di Catanzaro

Art. 1

Il Comune di Davoli, per come sopra rappresentato, concede in comodato di uso all'Associazione "Amici della Musica", l'ex sala udienze della struttura ex Pretura, di proprietà comunale, sita in Davoli nel Piazzale Rocco Chinnici;

Art. 2

La durata del contratto è fissata in anni quattro. Entro il 180° giorno precedente la data di scadenza contrattuale, l'associazione assegnataria rivolge all'Ufficio patrimonio istanza di rinnovo, completa di tutta la documentazione occorrente all'istruttoria;

Art. 3

Il locale si concede solo ed esclusivamente per scopi bandistici. La Giunta comunale provvederà alla revoca dell'assegnazione qualora i locali concessi vengano usati per scopi diversi;

Art. 4

Il comune ha la possibilità di far cessare in qualsiasi momento il godimento del locale per ragioni di pubblico interesse. E' fatto divieto di cedere il locale concesso anche in parte a terzi. Nel caso l'Amministrazione comunale accerti tale evenienza l'Associazione decadrà immediatamente dal godimento del bene .

Art. 5

Restano a carico del comodatario le spese di manutenzione ordinaria . Le spese per i servizi di energia elettrica, telefono, gas, sono a carico del comodatario, per tutto il periodo di durata del comodato.





COMUNE DI DAVOLI

Provincia di Catanzaro

Art. 6

Il canone da pagare viene determinato in Euro 20,00 mensili, tenuto conto della stima operata dall'Ufficio tecnico comunale e che si allega sub A al presente atto, il cui valore deve necessariamente essere contemperato con l'interesse alla promozione dello sviluppo della comunità amministrata e tenuto conto che l'utilizzo del locale in questione è limitato ai soli giorni di martedì e giovedì dalle ore 14,30 alle 16,00, restando a disposizione del Comune per il restante orario.

Art. 7

Il comodante dichiara che l'immobile è in regola con le norme edilizie e urbanistiche, necessarie per l'utilizzo da parte del comodatario;

Art. 8

Le clausole del presente contratto sono valide ed efficaci tra le parti se non derogate o modificate dalle leggi speciali in materia di locazioni, in quanto applicabili;





COMUNE DI DAVOLI
Provincia di Catanzaro

Art. 9

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti fanno espresso rinvio alle norme del codice civile, alle altre norme vigenti in materia e agli usi locali.

Le parti, come sopra costituite, accettano e sottoscrivono il presente contratto di comodato di uso gratuito in tutti i suoi punti.

Davoli, lì

Per il Comodante
Avv. Giuseppina Ferrucci

Per il comodatario
Aversa Antonio

